

CATAP – Coordinamento delle Associazioni tecnico-scientifiche
per l’Ambiente ed il Paesaggio

**Osservazioni al documento BOZZA TESTO Vas - Via-
IPPC consegnata dal Ministero dell’Ambiente per
osservazioni in data**

8 marzo 2007

PREMESSA

Seguono le osservazioni sul documento VIA-VAS-IPPC richieste al CATAP (Cordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente ed il Paesaggio) dal Ministero dell’Ambiente. Sono organizzate in tre colonne con i seguenti contenuti:

ASPETTI	NOTE E VALUTAZIONI	INDICAZIONI
---------	--------------------	-------------

Il testo complessivo si basa sui contributi pervenuti da parte delle Associazioni piu’ direttamente interessate al campo affrontato, ovvero l’Associazione Analisti Ambientali (per le questioni relative alla valutazione ambientale complessiva nelle sue espressioni tecnico-amministrative), la Siep-IALE (in particolare per gli aspetti relativi al paesaggio), l’AIPIN (per i richiami relativi all’ingegneria naturalistica).

La produzione delle osservazioni e’ avvenuta in un tempo molto ristretto e non e’ ancora completamente organico e bilanciato; ci si riserva di trasmettere, eventuali integrazioni e perfezionamenti in tempi successivi, in modo da migliorare la completezza del documento, la sua coerenza interna, la gerarchizzazione nell’importanza dei punti indicati.

ASPETTI GENERALI

Finalita' complessive	<p>Lo sviluppo della norma riflette soprattutto un approccio fondato sul riconoscimento di impatti negativi da mitigare (art.3.1).</p> <p>Non e' chiaro il ruolo attribuito dalla norma nel suo complesso al rapporto tra la tutela ambientale e le attività economiche, ne' il ruolo svolto dal "patrimonio culturale" – vedi art. 3, comma 1; si rischia una sovrapposizione con le normative sul paesaggio.</p> <p>Mancano gli aspetti legati alla "strategicità" della VAS, i riferimenti specifici alle interazioni continue tra VAS e Piano, anche in fase di gestione del Piano oltre che di formazione., il richiamo alle azioni mitigative e compensative.</p> <p>La VAS può essere, soprattutto, un grande strumento per l'orientamento dello sviluppo territoriale in base alle risorse (ambientali e umane, quindi anche sociali, culturali ed economiche) effettivamente presenti in un dato sistema territoriale. Questo aspetto non si evince dalla bozza. Peraltro, nel nostro paese, se non si sottolinea fortemente questo tipo di possibilità, che è un aiuto al pianificatore e agli Amministratori, si rischia di far ricadere la VAS in una procedura cui dover adempiere per porre un timbro autorizzativo ai piani, svuotandola del contenuto strategico e innovativo che può avere.</p>	<p>Se una finalita' fondamentale e' quella di supportare uno sviluppo sostenibile, occorrono anche nella norma indicazioni orientati ad un miglioramento delle condizioni di partenza, dato che, in genere, si opera in situazioni precedentemente degradate.</p> <p>Potrebbero essere considerati adeguementiad esempio del tipo seguente:</p> <p>(per la finalita' della VAS): <i>suggerire modalità d'uso e di gestione del territorio basati sulle risorse esistenti e le loro esigenze di mantenimento/evoluzione e rigenerazione, per uno sviluppo in sintonia con gli equilibri ambientali possibili.</i></p>
Definizioni ed uso dei termini	<p>Nel complesso la bozza presentata offre un quadro normativo più convincente di quello a suo tempo definito da dlgs 152. Un ulteriore sforzo potrebbe essere fatto soprattutto sotto il profilo delle definizioni e dell'architettura "redazionale" del provvedimento, cercando per quanto possibile di rendere più autonoma la trattazione dei singoli strumenti da un lato, e più incisivo il loro effettivo livello di integrazione dall'altro.</p>	<p>Sarebbe ad esempio opportuno ridurre il capo I trasferendo parte delle previsioni ivi contenute agli articoli 3 e 4 nei Capi II (VAS) e III (VIA), ai quali sarebbe, forse, opportuno, aggiungere un capo IIIbis)(AIA). Resterebbero al capo I le finalità generali del provvedimento (non quelle dei singoli strumenti), le definizioni, le norme per il coordinamento e la semplificazione dei provvedimenti</p>
Definizioni ed uso dei termini	<p>Permangono alcuni elementi di ambiguità soprattutto per quanto concerne le differenze che passano fra VAS e VIA nonché la specificità della VAS, che non può essere limitata alla sola differenza dell'oggetto della procedura stessa (piani o programmi al posto di progetti).</p> <p>Nelle definizioni non si individuano differenze sostanziali. La VAS sembra definita più come la valutazione di impatti cumulativi, piuttosto che come processo integrato ai piani e programmi, con la finalità di orientarne le scelte strategiche e verificarne l'attuazione</p>	<p>Suggerimenti, qualora ritenuti utili, potranno essere forniti nel proseguimento delle consultazioni, potendo disporre di un po' piu' di tempo per lo loro formulazione.</p> <p>Ad esempio per la definizione di VAS: <i>l'interazione con il processo di piano e l'indicazione delle azioni opportune per il miglioramento degli assetti ambientali prima del monitoraggio</i></p>
Definizioni ed uso dei termini	<p>Art. 1.4. E' sbilanciato elencare nell'articolo sulle finalità solo i fattori da</p>	<p>Comunque andrebbero considerati altri due fattori complessi,</p>

	<p>considerare per la VIA: o lo si fa anche per la VAS (e per l'IPC) o non lo si fa. E' da ricordare tra l'altro che la Direttiva CE/42/01 (VAS) all' All.1 f) possibili effetti significativi(1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.</p> <p>Non viene mai preso in considerazione il Paesaggio quale risultante di tutte le interazioni tra i processi passati, presenti e futuri. Naturali e antropici e come "luogo di vita delle popolazioni" (Convenzione europea). Il codice urbani non soddisfa in pieno le istanze della Convenzione, quindi esiste un vuoto normativo per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione. La VAS sembra il luogo più adatto per riempire questo vuoto..</p>	<p>ma alquanto importanti: "ecosistemi" (essenziale per la VIA), ed "energia" (essenziale per il Dlgs 59/2005).</p> <p>Il ruolo del paesaggio (non solo quello considerato dal "Codice Urbani", ma anche quello della Convenzione europea, recepita con la L.14/06) deve avere un riferimento specifico.</p>
Definizioni ed uso dei termini	<p>Art. 8.5: Il termine "effetti" della Direttiva e' stato sostituito con "impatti". Dal momento che i due termini non sono completamente sinonimi, in assenza di precisazioni ulteriori si rischia di generare cavilli interpretativi.</p>	<p>Si ritiene opportuno mantenere la nozione di "effetti" ambientali per quanto riguarda la normativa in materia di VAS (in coerenza con il testo della direttiva 2001/42/CE).</p>
Definizioni Valutazione ambientale e alterazione (Art.2)	<p>In tutto il documento ci si riferisce sempre ad impatti, ma non si specifica mai chiaramente che il rapporto ambientale deve predisporre un quadro di riferimento sul quale misurare gli impatti che non sono mai assoluti, ma relativi rispetto ad una situazione data.</p> <p>Non è espresso il fatto che il rapporto ambientale deve fornire la base per la valutazione di impatti ed effetti dei piani, rispetto alle qualità e vulnerabilità preesistenti. Per questo, stato di fatto deve essere quindi preliminarmente valutato anche quantitativamente, per fornire indicazioni a priori sugli sviluppi possibili in base a risorse, criticità e vulnerabilità riscontrate.</p>	<p>Il comma c dell'Allegato VI, è generico: si riferisce ad una descrizione e non ad una valutazione vera e propria dello stato dell'ambiente, in cui le criticità, le vulnerabilità e le specificità esistenti siano in qualche modo misurate, in modo tale da fungere da supporto e riferimento alla valutazione degli effetti. Nel rapporto ambientale, lo stato deve essere descritto sia qualitativamente che quantitativamente anche con l'impiego di modelli e indicatori, in modo tale da evidenziare le alterazioni attese, rispetto allo stato iniziale. Gli stessi indicatori (almeno alcuni) dovrebbero entrare a far parte del monitoraggio per costruire, nel tempo, una descrizione delle dinamiche delle trasformazioni. Da questo punto di vista, e per il problema del coordinamento (ultimo Punto del presente testo) sarebbe molto importante inserire una parte espressamente legata all'organizzazione delle banche dati per la formazione degli indicatori da impiegare nella VAS. Andrebbero specificati i contenuti minimi del rapporto ambientale (Art.10).</p> <p>Il comma 4 dell'Art.10 , potrebbe essere così scritto: "Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati i caratteri dell'ambiente e del paesaggio, criticità e vulnerabilità che possono costituire limiti, ovvero opportunità, per le trasformazioni, gli impatti significativi che l'attuazione..... in considerazione dello stato</p>

		riscontrato, degli obiettivi....” Inserire Art. 2 comma c,positiva o negativa dell’ambiente, reversibile o irreversibile, inteso come sistema di azioni.....
--	--	---

Paesaggio nella VAS e nella VIA	Non viene mai preso in considerazione il Paesaggio quale risultante di tutte le interazioni tra i processi passati, presenti e futuri, naturali e antropici e come “luogo di vita delle popolazioni” (Convenzione europea del Paesaggio, ratificata con la Legge 14 del 9-01-06). Il d. l. n. 42 del 22 gennaio 2004, e il successivo d.l. n. 157 del 24 marzo 2006, non paiono soddisfare in pieno le istanze della Convenzione, circoscrivendo le azioni per la tutela del Paesaggio a quelle legate alla percezione e all’estetica. Gli strumenti previsti per la tutela del paesaggio agiscono inoltre sugli effetti e non sulle cause: le trasformazioni stesse. Pare esistere un vuoto normativo per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione e una enorme difficoltà ad applicarla con i Piani paesaggistici considerati come ulteriori strumenti di Pianificazione. Ogni trasformazione incide sul Paesaggio. Ogni Piano determina modifiche sul Paesaggio. Basti pensare alle trasformazioni del paesaggio agrario indotte dai piani di sviluppo rurale o a quelle indotte ovunque da un Piano energetico.	Si intravedono due strade perché il Paesaggio possa essere considerato e trattato come l’Unione Europea ci chiede: mettere d’accordo tutti i Ministeri che legiferano sul territorio, oppure trovare uno strumento trasversale che garantisca che il Paesaggio possa continuare ad essere “luogo di vita delle popolazioni” a fronte delle trasformazioni indotte da progetti, piani e programmi. L’unico strumento che agisce in termini di controllo attivo su tutti i tipi di piano è la VAS, la quale deve essere in grado di controllare non solo i risultati dei piani sull’aspetto del Paesaggio, ma proprio le cause che ne hanno determinato l’aspetto: ossia le interazioni tra tutti i processi che avvengono. Va introdotto il Paesaggio come entità da valutare sia nella Via che nella VAS, così come definito nella Convenzione europea. In tal senso l’articolo1, comma 4, ancorche’ ripreso dalla Direttiva europea sulla VAS, potrebbe essere modificato come segue: - l'uomo, la fauna e la flora; - il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; - i beni materiali ed il patrimonio culturale; - l'interazione tra componenti e fattori di cui sopra, ossia Paesaggio ed Ecosistema.
---------------------------------	---	--

Processo decisionale complessivo. IPPC	Se il titolo della norma e’ VIA-VAS-IPPC non si riordina (Art. 1.2) le normativa rinviando per l’IPPC in modo generico al Dlgs 59/2005; vengono lasciate in predicato una serie di relazioni tra strumenti che dovranno essere chiarite successivamente nell’applicazione, con forti rischi di nuova entropia normativa nelle interpretazioni regionali e con moltiplicazione delle procedure, dei documenti ecc.; così è facilitato il compito di chi scrive ed approva la nuova norma, ma è danneggiato chi poi le norme le deve interpretare e rispettare.	Si possono valutare le seguenti soluzioni: o togliere dal titolo l’IPPC della norma lasciando ad essa solo il compito di recepimento della VAS e di adeguamento della VIA; o mantenere VIA-VAS-IPPC riportando in una sezione specifica i contenuti del D.lgs.59/05, dettagliatamente certificati nella coerenza; o dare alla norma un significato di norma quadro iniziale sulle valutazioni ambientali nell’intero processo decisionale
--	---	--

		(in tal caso sarebbe necessario impostare anche i rapporti con l'intero pacchetto degli strumenti decisionali (VINCA, valutazioni di fattibilità, Seveso3, paesaggio ecc.).
Processo decisionale complessivo. Valutazioni nei momenti decisionali intermedi tra VAS e VIA.	Non sono affrontati i momenti valutativi che, nei processi decisionali, inevitabilmente si pongono tra un piano strategico ed un progetto preliminare, ed in cui si generano opzioni programmatiche con alternative- In particolare andrebbero date indicazioni anche per quanto riguarda il livello della pianificazione attuativa (a valle di una strategica), ed il livello dello studio di fattibilità quando emergano nei processi decisionali opzioni realizzative non previste da piani/programmi esistenti.	Occorre precisare i rapporti con le leggi in materia di lavori pubblici (e la loro evoluzione), in particolare per quanto riguarda la fase pre-progettuale delle valutazioni di fattibilità.
Processo decisionale complessivo. Rapporti con la VINCA.	L'inclusione esplicita della procedura di VINCA in quelle di VAS e di VIA (art.7.3) ne chiarisce i rapporti reciproci, ma non risolve le modalità delle procedure specifiche; ad esempio non si chiariscono i casi di VINCA quando non siano previste VAS o VIA. Con la formulazione data si risolvono i casi regionali ancora non risolti sul piano amministrativo, ma si vanificano invece i casi già risolti in modo soddisfacente.	Occorre lasciare aperta la possibilità di un maggior dettaglio procedurale da parte delle Regioni.
Competenze generali	Art 4 Competenze Comma 7 Vengono definiti una serie di obblighi per le Regioni: l'individuazione delle province, dei soggetti, e le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie ecc. Se tale individuazione o modalità non è prevista anche per il livello nazionale da parte d'intesa Stato- Regioni vi è il rischio che cartografie (modalità) soggetti siano difformi sull'intero territorio nazionale.	

VAS

VAS – Quadro di riferimento per la pianificazione locale	Si prende atto della difficoltà di comporre nello stesso testo due competenze, quella sull'ambiente (per la Costituzione di competenza esclusiva statale) e quella sul governo del territorio (di competenza regionale concorrente: quindi spetta alle regioni legiferare sulla pianificazione di scala regionale e locale). Si può peraltro evidenziare come la stragrande maggioranza dei piani riguarderà la pianificazione locale (circa 8100 comuni, più di 100 province, e altri enti, che producono piani territoriali, di uso del suolo e di settore); la relativa VAS è rinviata come regolamentazione alle successive norme regionali. Qualora le disposizioni di questo testo si applicassero solo alla VAS statale, di	Tuttavia la norma statale ha il compito di definire regole e principi, precisi e non generici, che costituiscano solido riferimento per le regioni, sia in materia ambientale che in materia di governo del territorio. Le generiche indicazioni fornite all'art 4 c.7 non sono evidentemente soddisfacenti in tale senso. Tuttavia si ritiene che il livello tecnico non possa che sottolineare e premere affinché si faccia un maggiore sforzo per costruire dei riferimenti per le norme regionali. Un
--	--	---

	<p>fatto questo decreto regolerebbe solo una minima parte dei casi applicativi di pianificazione.</p> <p>Appare altresì evidente da questo testo la difficoltà del Ministero di creare un quadro di indirizzi che di fatto è “a posteriori”, in quanto in questi ultimi anni sono entrate in vigore numerose normative regionali sul governo del territorio, con contenuti ed impostazioni molto diverse tra loro.</p>	<p>approfondimento sulle distinzioni tra competenze prevalenti ed esclusive date dalla Costituzione potrebbe essere un utile punto di partenza in tale senso.</p>
<p>VAS – Campo di applicazione</p>	<p>All’art 3 sono indicati i piani da assoggettare a VAS. Il comma 3 è poco chiaro, e alcuni termini generano inoltre molta confusione: “uso di piccole aree a livello locale”, oppure “modifiche minori”.</p> <p>Si segnalano all’art. 3, comma 3 come specifiche di applicazione (praticamente riprese dalla Direttiva europea (art.3.3):</p> <p>a): l’uso di piccole aree a livello locale;</p> <p>b): le modifiche minori dei piani e dei programmi</p> <p>Se non si specifica meglio si rischia di favorire la pianificazione per micro-varianti.</p>	<p>Sarebbe opportuno precisare tali termini per evitare successive difficoltà nella gestione della procedura.</p> <p>Pur essendo questi i termini della direttiva, si possono ipotizzare indicazioni più efficaci di primo livello già nella norma, rimandando una più specifica definizione a norme tecniche successive.</p>
<p>VAS – Competenze</p>	<p>L’Art. 4, comma 2, così formulato, sembrerebbe limitare l’approvazione delle VAS non statali solo alla sede regionale, con prevedibili problemi di insostenibilità amministrativa.</p>	<p>Le Regioni dovrebbero avere la possibilità di delegare secondo i casi a Province e Comuni le competenze ambientali, con opportune garanzie di rispondenza a requisiti di qualità dei processi di VAS.</p> <p>In caso di procedimenti in capo ai Comuni, si può valutare l’utilizzo come strumenti di pareri di enti sovraordinati a quelli comunali.</p>
<p>VAS - Indirizzi per VAS di livello statale e regionale</p>	<p>Non è chiaro quanto le indicazioni date nei diversi articoli si riferiscano sia al livello statale che a quello regionale, o solamente al primo.</p> <p>L’art 4 c.1 e c.2 distingue tra “VAS in sede statale” e “VAS in sede regionale”.</p> <p>Sembrerebbe che esistano dunque due strategie normative distinte, e che la seconda sia rinviata per la disciplina alle singole leggi regionali (come previsto al successivo c.7)</p> <p>Tuttavia non è chiaro se finalità, definizioni e oggetto della disciplina, di cui agli articoli 1-3, si applicano ad entrambe i livelli di VAS. Analogamente, le indicazioni degli articoli successivi da 5 a 15, sono riferite alla sola VAS statale o ad entrambe? Oppure solo in parte sono riferibili alla VAS regionale, ma quale parte ?</p>	<p>E’ necessario rendere più esplicito nel testo quali articoli e commi si riferiscono alla VAS statale e quali invece si riferiscano anche alla VAS regionale, e costituiscono quindi riferimento per le successive norme regionali.</p>
<p>VAS – Livelli pianificatorio</p>	<p>Non è definito in termini adeguatamente univoci il livello al quale viene attivata</p>	<p>Occorre rafforzare e chiarire le previsioni contenute al</p>

di applicazione	la procedura con riferimento all'iter di perfezionamento del Piano o Programma (adozione/ approvazione). All'art.12.3 si ammettono entrambe le possibilita'; all'art.14.1 (ecc.) sembra invece limitato solo all'adozione.	comma 5. dell'art. 8 della bozza di decreto, laddove si prevede che la fase di valutazione venga effettuata durante la fase preparatoria del piano.
(VAS – Internalizzazione al processo di piano	Secondo la bozza di decreto diffusa, la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa (art. 8, c.5). laddove la direttiva prevede che la valutazione venga effettuata anteriormente all'adozione del piano o programma. Occorre evitare qualsiasi rischio di confusione con la precedente formulazione proposta dal d.lgs.vo 152, che delimitava l'ambito di operatività della valutazione nella stretta finestra compresa fra adozione ed approvazione del piano.	E' necessario chiarire che, per i piani che sono soggetti a due passaggi, di adozione e approvazione, la VAS deve essere sviluppata completamente in tutti i suoi passaggi e conclusa prima dell'adozione, fatte ovviamente salvo eventuali successive modifiche al piano a seguito di osservazioni e controdeduzioni. Si propone di riformulare il comma 5. dell'articolo 8. Ad esempio: <i>“La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è finalizzata a garantire che gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione fin dalle prime fasi della loro elaborazione ed adeguatamente valutati prima della loro adozione”</i> .
VAS – Internalizzazione al processo di piano	Rispetto al testo del 152 approvato nel 2006 non è ancora fugato del tutto il pericolo che la VAS venga sviluppata dopo l'adozione del piano. All'art 5 c.4 esiste un interessante indirizzo relativa alla trasmissione dei risultati nel monitoraggio al quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione. Si tratta di spunto da sviluppare ulteriormente, soprattutto nelle normative regionali. Un possibile chiarimento viene dall'art 13 dove si parla di coinvolgimento dell'organo competente per l'adozione e per l'approvazione. Tuttavia si deve essere ancora più espliciti, ad evitare interpretazioni successive che tendano a posporre l'avvio della VAS ad una fase ex-post.	E' necessario chiarire che, per i piani che sono soggetti a due passaggi, di adozione e approvazione, la VAS deve essere sviluppata completamente in tutti i suoi passaggi e conclusa prima dell'adozione, fatte ovviamente salvo eventuali successive modifiche al piano a seguito di osservazioni e controdeduzioni.
VAS processo di formazione	Non pare sufficientemente chiaro il processo concatenato e continuamente interattivo tra VAS e Piano, anche in fase di gestione del Piano oltre che di formazione: gli esiti dei monitoraggi possono infatti modificare alcune scelte di Piano. Manca anche il richiamo alle azioni mitigative e compensative che la VAS può individuare a fronte di effetti sfavorevoli ineliminabili.	Aggiungere nella definizione VAS Articolo 2 comma 1a <i>l'interazione con il processo di piano e l'indicazione delle azioni opportune per il miglioramento degli assetti ambientali</i> , da inserire nel testo prima del “monitoraggio”. La procedura va tutta rivista in questo senso anche per contribuire a rendere realmente “strategica” la VAS
VAS coordinamento tra	Il problema del coordinamento tra processi di Valutazione Strategica diversi,	Si potrebbe almeno dire che le VAS dei Piani territoriali

diverse valutazioni	ma in vario modo interagenti, non è affrontato. Anche se questo documento si dovesse riferire solo a Piani e programmi di competenza statale, pare opportuno regolare la questione. In Italia esiste già un'elevatissima complessità dovuta al numero e alla sovrapposizione dei Piani. Se ogni Piano avrà una VAS che determinerà propri obiettivi di sostenibilità, indicatori, monitoraggi, opere di mitigazione e compensazione, ecc., estranee e in contraddizione a quelle individuate dalle altre VAS, sarà un putiferio. (Tra l'altro, alcuni aspetti da monitorare possono esulare dal territorio interessato dal piano e, quindi, dalla VAS). Abbiamo almeno due tipi di problemi: i rapporti tra valutazioni e piani di diverso livello, e tra valutazioni effettuate su territori limitrofi.	sovrordinati fungono da riferimento inalienabile per quelle dei Piani di livello inferiore e devono fornire indicazioni esplicite per la formulazione delle VAS dei livelli inferiori rispetto ad alcuni temi di scala superiore. Va poi indicato come si coordinano i comuni limitrofi. Ci sono vari modi. Uno potrebbe essere quello di assegnare alle province il ruolo di coordinamento per le VAS comunali. Un altro modo potrebbe essere quello di istituire ambiti territoriali in cui effettuare VAS intercomunali anche a fronte di Piani comunali. A riguardo vanno effettuate delle scelte che devono poi comparire nell'Articolo 3 e nel Capo II.
(VAS) rapporti tra valutazioni e piani di diverso livello e tra valutazioni effettuate su territori limitrofi	Il problema del coordinamento tra processi diversi, ma in vario modo interagenti non è affrontato, pur costituendo ormai nella pratica uno degli aspetti principali delle problematiche dell'allicazione della VAS	Bisognerebbe chiarire come, per esempio, le VAS dei Piani Provinciali si collocano rispetto a quelle comunali, e come si coordinano comuni limitrofi. Bisognerebbe dare indicazioni sul come evitare incoerenze, per gli aspetti considerati dalle VAS, tra piani settoriali che considerano il medesimo territorio. Ecc.
VAS - Scoping	Art.8 e segg. Non è chiaro e tantomeno esplicita la collocazione di una fase preliminare di orientamento, condiviso tra le parti interessate. delle valutazioni successive (scoping)	Bisogna precisare l'esistenza e la collocazione di una "consultazione sui contenuti del rapporto ambientale" (scoping) prima dell'elaborazione del rapporto ambientale.
VAS – Rischi di autoreferenzialità nel processo di valutazione	La previsione esplicita e necessaria della figura dell'Autorità competente potrebbe in teoria risolvere i problemi di terzietà della valutazione, ovvero evitare che il precedente-proponente valuti se stesso senza rendere conto a nessuno. La Bozza non ne indica però la natura. A livello nazionale l'Autorità è il Ministero dell'Ambiente, o può variare a seconda dei casi? A livello regionale è la regione che decide? Può sussistere il caso (ad esempio per i piani territoriali di piccoli comuni) in cui l'Autorità precedente e quella competente coincidono (es. nella figura del sindaco)? In tal caso come si evita l'autoreferenzialità? Nei diversi articoli emerge quale elemento base della VAS il rapporto dialettico tra autorità precedente e autorità competente, intesi come soggetti diversi. Tuttavia in molte regioni vi sono norme recenti che prevedono la coincidenza tra i due soggetti.	Occorre rafforzare nella formulazione il principio generale della terzietà dell'autorità che effettua la valutazione, definendo quanto meno i criteri generali cui attenersi laddove autorità precedente e autorità competente coincidano. Bisogna rendere più chiaro che la distinzione tra le due autorità deve essere mantenuta anche a livello di normativa regionale. In alcuni casi si tratta di una forzatura rispetto alla normativa regionale vigente, ma almeno servirebbe ad innescare all'interno delle regioni un orientamento verso la distinzione tra le due autorità, per le regioni che non hanno ancora una norma sulla vas e sul governo del territorio, o una revisione delle norme già oggi in vigore, se le norme più recenti consentono ancora questo tipo di scelta

		Per esempio si potrebbe lavorare maggiormente sul concetto di “nullità degli atti” espresso all’art 8 c.7, che potrebbe essere di aiuto nei casi in cui autorità procedente e autorità responsabile coincidano. Oppure si potrebbe lavorare sulla partecipazione, sia delle istituzioni che del pubblico, come garanzia di trasparenza del processo. OK; da sintetizzare
VAS – Rapporto con il livello della pianificazione	Non e’ chiaro il rapporto tra il processo di valutazione e l’articolazione dei livelli di pianificazione (strategico – strutturale – attuativo). Il piano strutturale va consolidato come piano guida a valore generale, altrimenti in questo modo mettiamo l’Ente locale in una difficile posizione, che in molti casi è risultata di disparità contrattuale. Limitati devono essere i casi in cui l’autorità competente può interagire con il proponente come parte attiva nella fase progettuale di formazione del piano; la collaborazione sarà prevedibile solo per la stesura di piani operativi-attuativi coerenti con gli indirizzi del piano strutturale pubblico o in caso eccezionale in variante allo stesso (si esclude pertanto l’interazione in sede di stesura di piano strutturale generale) – art. 6 comma 3. Dovrà essere fatto miglior riferimento a percorsi metodologici e specifici strumenti tecnici che definiscano i margini di discrezionalità e promuovano l’efficacia del procedimento – art. 8, comma 2 (integrazione degli elementi valutativi) e art. 8, comma 2, secondo punto.	In questo senso è da chiarire il legame tra piano strutturale (o equivalente, secondo le linee di indirizzo adottate da alcune regioni) e VAS, altrimenti si alimenta l’idea che il piano pubblico organico e programmatico sia opzionale e si proceda unicamente con la pratica della variante al piano coll’assenso preventivo provinciale o regionale.
VAS – Tempi del processo	Gli articoli da 8 a 15 disegnano un percorso di VAS a se’ stante, con tempi astratti, dove i tempi e i passaggi dei processi di pianificazione non vengono presi in considerazione. Non è tra l’altro chiaro se un metodo di questo tipo viene dalla norma nazionale suggerito/imposto anche per le norme regionali. In senso generale le norme regionali appaiono le più adatte a definire un’integrazione tra i due processi (di pianificazione e di valutazione). Ulteriore elemento di perplessità è l’indicazione all’art 11 c.4, dove sembra che siano le procedure urbanistiche a doversi adeguare a quelle previste nel decreto, e non viceversa. Ma questo potrebbe configurare con la competenza concorrente delle regioni in merito al governo del territorio.	Nel testo del decreto ci vorrebbero indicazioni di riferimento per le regioni, in termini di principi e regole, più che la definizione precisa di passaggi e tempi astratti, che difficilmente si riescono a sposare con la grande varietà di processi di pianificazione che ci sono in questo Paese.
VAS – Consultazioni e partecipazione	- Art. 11:	OK, almeno come potenzialità
VAS – Consultazioni e	Il testo prevede una partecipazione del pubblico prima dell’adozione del piano,	Vanno meglio chiarite le modalità della partecipazione,

partecipazione	<p>ma in tale fase gli elaborati sono in generale già chiusi, perlomeno rispetto alle scelte strategiche.</p> <p>La procedura per la consultazione pubblica (partecipazione), sembra risolta con la sola possibilità data all'Amministrazione competente di indire una conferenza di servizi tra le altre autorità pubbliche interessate – art. 6, comma 2. In parziale discontinuità nell'art. 8, comma 2, secondo punto, si richiama la necessità di individuare – in concerto tra autorità competente e procedente (proponente??) - un percorso metodologico e procedurale stabilendo le modalità della collaborazione, ... il pubblico interessato da consultare, .." . Quindi sembrerebbe prevista nell'iter decisionale una fase attiva del pubblico.</p> <p>Discontinuità che lascia spazio a probabili interpretazioni.</p> <p>Con l'art. 8, comma 2, sembra sancito per la VAS il concetto di procedimento collaborativo in itinere con la formazione del piano. Con questa assunzione sembrerebbe superato l'istituto delle osservazioni, che ripropone la valutazione come intervento a posteriori, quindi incapace di influire sulla fase progettuale del piano con grave perdita di contenuti.</p>	<p>anche tenendo conto che in alcuni casi la partecipazione può essere l'unico rimedio attivabile per fare fronte all'autoreferenzialità.</p> <p>Bisogna prevedere forme di partecipazione fin dalle prime fasi di avvio del procedimento, per un apporto del pubblico alla definizione delle strategie e alla scelta tra le alternative.</p> <p>Per esempio l'informazione ricavabile dalla predisposizione dei quadri conoscitivi, o dal monitoraggio ove già attivato (vedi art 15 c.4) potrebbe essere un interessante punto di partenza per un coinvolgimento fin dalle prime fasi.</p> <p>Potrebbe essere esplicitata la possibilità di effettuare assemblee pubbliche in fase di scoping, o sfruttando i forum di Agenda 21 ove esistenti..</p>
VAS – Monitoraggio	<p>Il monitoraggio costituisce un elemento fondamentale del processo di VAS. Pur essere già affrontato in modo esplicito, si possono individuare spazi di miglioramento.</p>	<p>Art. 15.1: Sarebbe necessario attribuire la responsabilità del monitoraggio all'autorità procedente (lo dovrebbe pagare).</p> <p>Art. 15.2: Sarebbe necessario attribuire l'approvazione del programma di monitoraggio all'autorità (ambientale) competente, che si avvale dell'Agenzia ambientale. Questo supporto dell'Agenzia ambientale va precisato-rafforzato (p.e. parere vincolante).</p> <p>Art. 15.3: Andrebbe aggiunto un passaggio per enfatizzare-precisare la fase di rendicontazione periodica degli effetti del piano. Questa è una fase con notevoli sinergie positive con la contabilità ambientale (p.e. "Ad intervalli periodici non superiori ai tre anni, l'autorità procedente diffonde un rendiconto sugli effetti ambientali del piano, ..."; ex Convenzione di Aarhus).</p> <p>Art. 15.4: Bisognerebbe aggiungere che le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio ambientale dovranno essere tenute in conto anche "per le procedure di autorizzazione delle opere degli allegati II, III, IV" (cioè per le VIA e per le AIA).</p>
VAS – Rapporto Ambientale	<p>Allegato VI: i contenuti del rapporto ambientale sono generici (sono stati copiati dalla direttiva VAS). La genericità favorisce approcci poco sistematici, rapporti inutilmente prolissi, sprechi di risorse.</p>	<p>Con un piccolo sforzo (del legislatore) e molti benefici (per tutti) si potrebbe inserire l'indice tipo del rapporto, con i contenuti minimi (oltre ad altri eventuali contenuti aggiunti</p>

		in funzione degli esiti dello scoping).
--	--	---

VAS - Norme tecniche – Coordinamento delle basi informative e degli indicatori	Su questo esiste sostanzialmente un rinvio alle norme regionali, contenuto come ultimo punto nell’art 4 c.7	Anche qui si applicano le considerazioni generali riportate sopra in merito alla debolezza delle indicazioni del testo di legge nei confronti delle normative regionali
--	---	---

VIA

VIA - Art. 23 Decisione	c. 4 Il provvedimento o sostituisce o coordina le autorizzazioni.	Vanno precisati i termini.
-------------------------	---	----------------------------

(VIA) Livello di progettazione al quale si attiva la procedura	Per screening solo Preliminare e studio preliminare Fase di scoping (facoltativa) a partire dal PPreliminare e studio preliminare VIA sul P. definitivo e SIA Gli impatti dei progetti soggetti a verifica vengono determinati sulla base del progetto preliminare da cui potrebbe derivare la non assoggettabilità della VIA. La semplificazione non è più basata sui contenuti informativi ma sul livello di approfondimento progettuale.	Andrebbe comunque prevista almeno una verifica in sede di progetto definitivo sulla rispondenza di questo al preliminare (in caso di non assoggettabilità alla VIA).
--	---	--

(VIA) Livello di progettazione al quale si attiva la procedura	Il modello proposto dalla bozza di decreto prevede che la verifica di assoggettabilità (screening) venga effettuata sul progetto preliminare, mentre lo studio di impatto ambientale vero e proprio (in caso di assoggettamento) viene elaborato con riferimento al progetto definitivo.	Nel caso che il progetto non venga assoggettato a VIA a seguito della verifica (screening) effettuata sulla base del progetto preliminare, è opportuno prevedere una specifica verifica di conformità del processo definitivo con il progetto preliminare a suo tempo presentato.
--	--	---

(VIA) Fasi iniziali di orientamento (scoping)	La materia viene disciplinata all’art. 18 in termini di “definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale” nell’ambito di una fase che può essere richiesta dal proponente. Non sono previste forme di partecipazione e/o informazione del pubblico.	Prevedere esplicitamente la possibilità di partecipazione pubblica alla fase di scoping.
---	--	--

(VIA) Tempi e modi del processo	Non sono indicate le modalità organizzative e procedurali previste per la procedura nazionale(art.5). Non si spiega se e come si intendono integrare le procedure di VIA con le procedure di tutela del paesaggio poste in capo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le attività istruttorie sono condotte dall’A. competente ossia in sede statale dal MATTM. Il decreto 59/2005 prevede una apposita commissione per l’IPPC. E la VIA???	Occorre precisare come si sviluppa la procedura a livello nazionale, chi esprime il parere / provvedimento conclusivo, la natura dello stesso provvedimento, gli eventuali “concerti” da ottenere nell’ambito dei ministri coinvolti.
---------------------------------	---	---

VIA 1 – Possibile non conformità con le direttive europee	DA 2003/35/CE Art. 3 8) all'allegato I, è aggiunto il seguente punto: «22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.»; Nel testo all'Art. 17 le modifiche o estensioni di progetti obbligatori e Statali sono sottoposte a verifica di assoggettabilità.	
VIA – Studio di Impatto Ambientale	Allegato VII: i contenuti sono generici, copiati dalla direttiva VIA. La genericità favorisce approcci poco sistematici, rapporti inutilmente prolissi, sprechi di risorse. La “coerenza programmatica” art. 1, punto g) primo trattino è richiesta solo nel studio preliminare ossia per lo screening o per lo scoping. Tenuto conto che la fase scoping è prevista per alcuni progetti per definizione non di per sé impattanti, che lo scoping è facoltativo si rischierebbe i non avere gli elementi per la valutazione della coerenza con i programmi. Discrasia: All'allegato VII descrizioni delle principali alternative, all art 19 punto 3d descrizioni sommaria delle principali alternative Errore : Art 19 c. 2 leggasi allegato VII e non V.	Vedi punto sulle norme tecniche. Paiono tra l'altro di importanza primarian i seguenti richiami: l'obbligo di inserimento del Progetto di monitoraggio ambientale; l'obbligo di previsione di opere di mitigazione con tecniche di ingegneria naturalistica, ogni volta che ve ne siano le condizioni; l'obbligo di un'elevata qualita' dell' inserimento ambientale delle nuove opere rispetto al paesaggio ed agli ecosistemi circostanti, tenendo anche conto del rapporto con le reti ecologiche locali e di area vasta.
(VIA) Partecipazione, Informazione al pubblico.	Le indicazioni sulle modalita' di partecipazione sono generiche e non sembrano, in prima analisi, sufficientemente articolate quali quelle in proposito offerte dalla direttiva 2003/35/CE. Art. 21 comma 4 “Chiunque” può prendere visione e presentare osservazioni. Non era secondo Aarhus il pubblico o/e pubblico interessato???? Art. 21 c. 6 L'A competente può disporre l'inchiesta pubblica. Sulla base di quali criteri??	Occorre adeguare la bozza di normativa alle specifiche previsioni della direttiva 2003/35/CE con particolare ma non esclusivo riferimento alla formulazione dell'art. 6, c. 2, della direttiva 85/337/CEE come emendata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.
VIA - Monitoraggio, Controlli, Sanzioni	Art.25, art.26 <ul style="list-style-type: none"> • Chi controlla e monitora il procedimento??? • Chi trasmette i risultati del monitoraggio alle Agenzie??? • Va inserita ai fini dell'effettuazione dei controlli da parte delle agenzie una trasmissione obbligatoria della documentazione atta a questo. Va rafforzato il supporto delle agenzie nel controllo, monitoraggio e della verifica delle prescrizioni che non può, soprattutto per le opere di livello statale essere portato avanti solo dall'Autorità competente (né tanto meno da una commissione se esistente). 	Vanno meglio esplicitate le modalita' attuative delle indicazioni sul monitoraggio Va inserito un obbligo del proponente di inviare report periodici sullo stato di avanzamento dell'iter del progetto ovvero del recepimento delle prescrizioni impartite..

	<ul style="list-style-type: none"> • Andrebbe inserita una tempistica per la verifica di ottemperanza (certezza dello svincolo della fideiussione) 	
VIA - Deposito cauzionale	<p>Art.27 C 4 Se non viene eseguita una verifica di attuazione come si fa ad accertare in un'unica soluzione le regolare esecuzione dei lavori e quindi alla restituzione della cauzione.</p>	<p>c. 1 Dovrebbero essere definiti i criteri per la definizione della somma oppure delle soglie di esenzione per le opere soggette a screening (tenuto conto che l'esecutività dell'opera viene legata al P. Preliminare). Si potrebbe modulare la restituzione in diverse tranches</p>

(VIA) Normativa antecedente al nuovo decreto legislativo	<p>Il testo non contiene alcuna disposizione circa l'abrogazione della normativa preesistente in materia di VIA, ovvero circa il coordinamento fra nuove disposizioni e norme previgenti non abrogate. In particolare, si evidenzia la totale assenza di riferimenti alla VIA delle cosiddette "grandi opere" ex legge obiettivo, che andrebbe ovviamente ricondotta alle nuove disposizioni (altrimenti avremmo che opere di rilevanza strategica vedrebbero valutati i progetti preliminari, laddove per le altre opere si valuterebbero i progetti definitivi)</p>	<p>Occorre specificare quali delle norme preesistenti vengono abrogate dalle nuove disposizioni, e quali restano eventualmente in vigore. E' comunque opportuno prevedere esplicitamente l'abrogazione delle disposizioni in materia di VIA "speciale" per le cosiddette opere strategiche, e comunque adeguare le relative procedure amministrative in corso in modo che possano essere coerenti rispetto al nuovo Decreto.</p>
--	---	--

NORME TECNICHE E FASE TRANSITORIA

Norme tecniche – Coordinamento delle basi informative e degli indicatori	<p>E' rimandata a fasi successive (entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto) l'aggiornamento delle norme tecniche (art.32.1). Non sono esplicitati i riferimenti provvisori. Non prevedere meccanismi di adeguamento progressivo provocherà eccessivi irrigidimenti nella definizione delle nuove norme tecniche.</p>	<p>Occorre esplicitare i riferimenti provvisori. Occorre prevedere un sistema di aggiornamenti periodici (es. biennali delle norme tecniche), attraverso un sistema partecipativo quale quello prefigurato all'art.32.2.</p>
--	---	--

Norme tecniche	<p>Art.32 Comma 1. Prima di integrare le norme tecniche quest'ultime vanno redatte. In generale gli articoli sviluppo sostenibile dedicati sembrano riflettere più argomentazioni di principi che di azioni concrete.</p> <p>Art.32 Comma 8. Il sistema di monitoraggio andrebbe affrontato nell'articolo apposito (art.25) in quanto più pertinente. Il riferirsi per la raccolta dati anche al SISTAN che se è pur vero che questo ha l'obbligo di raccogliere i dati e le informazioni tutte provenienti da enti è anche</p>	
----------------	---	--

	<p>vero che APAT ha come ruolo la raccolta dati in campo ambientale. APAT raccoglie ed elabora dati e indicatori in campo ambientale e le trasmette al Sistan. Vi è una duplicazione intrinseca e una non razionalizzazione delle risorse.</p>	
<p>Fase transitoria</p>	<p>Art. 33 Le regioni hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi. (c.1) se non si adeguano o trovano applicazione le disposizioni del decreto oppure trovano applicazione le norme regionali per quanto compatibile ??.</p> <p>Mancano le abrogazioni di norme. In sussistenza di tale mancanza continua a vivere la legge obiettivo e la VIA Speciale.</p> <p>Comunque manca il riferimento alle opere in corso di VIA Speciale ottenuta sul Preliminare e per le quali non è ancora completato l'iter (presentazione progetto definitivo e relativa verifica di ottemperanza). Non è specificato che fine fanno le verifiche di attuazione in corso (durata dell'ordine 10 anni).</p>	